

## VERBALE DI ACCORDO

Vicenza, 16 dicembre 2016

TRA

la BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo

E

LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO DELLA OO.SS.  
UIL.C.A.

### PREMESSO CHE:

- in data 28.11.2016 l'Azienda ha avviato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del CCNL una procedura di confronto sindacale che, riflette l'esigenza di procedere con immediatezza alla definizione di un piano di interventi in grado di permettere una riduzione degli organici e/o un contenimento dei costi a livello di Gruppo;
- nelle successive fasi di confronto sviluppatasi sui temi oggetto della citata procedura, le Parti, preso atto della particolare complessità del momento caratterizzato dalle numerose criticità presenti nel Gruppo e nel settore del Credito, hanno inteso ricercare soluzioni condivise atte a garantire il valore della Banca, la sua funzione sul territorio e nel comune intento di salvaguardia dell'occupazione.

### TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### PARTE I

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EROGATE DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ  
AI SENSI L'ART.5, 1° COMMA, LET.B) DEL D.M. N°83486/2014

#### Individuazione dei lavoratori, criteri e modalità di accesso.

In relazione a quanto indicato in premessa, le Parti concordano di fare ricorso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art.5, 1° comma, lett. b) del D.M. n. 83846/2014 e successive modificazioni per un numero massimo di



risorse, a livello di Gruppo, pari al numero degli aventi diritto alle prestazioni stesse, utilizzando la volontarietà quale criterio di individuazione dei lavoratori in esubero.

Fermo restando quanto sopra previsto, le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni straordinarie riguarda il personale di tutte le Società del Gruppo appartenente alle categorie delle Aree professionali e dei Quadri Direttivi che maturano il diritto alla pensione dal 1.7.2017 al 31.12.2019.

Il Gruppo si impegna ad accogliere le richieste di adesione alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà - e presentate dagli aventi diritto - secondo le regole di seguito specificate:

- le risorse interessate dovranno manifestare la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà presentando entro il 31.01.2017 la domanda a tal fine predisposta (allegato n° 1);
- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà avverrà alla data del 1.2.2017 o comunque non oltre il 1.3.2017 per il Personale che ha già presentato o presenterà entro il 31.1.2017 l'Ecocert;
- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà avverrà alla data del 1.4.2017 per il Personale che presenterà l'Ecocert nel periodo compreso tra il 1.2.2017 e il 28.2.2017.

Attraverso la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, le risorse interessate rinunciano al preavviso e alla relativa indennità e confermano la decisione irrevocabile di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alle date sopra previste.


Gli interessati dovranno provvedere anche alla compilazione del modello Inps (allegato n° 2) da presentare all'Ufficio Amministrazione del Personale di Servizi Bancari firmato ed in originale, unitamente alla copia del proprio documento identità.

In relazione ad esigenze di carattere organizzativo, l'Azienda potrà dar luogo ad un rinvio (non superiore a 6 mesi) dell'accesso al Fondo per un numero massimo di 10 risorse che rivestano ruoli di responsabilità o specialistici di elevata qualificazione professionale.

Previa verifica e conferma delle condizioni di accesso al Fondo di Solidarietà nei termini sopra indicati, l'Azienda comunicherà per tempo agli interessati l'accoglimento della domanda.

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro saranno formalizzate dall'Azienda e dai lavoratori interessati avanti l'apposita Commissione di Conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

A favore dei lavoratori che manifesteranno la decisione di aderire al Fondo di Solidarietà secondo le condizioni di cui al presente accordo, sarà riconosciuta, una incentivazione all'esodo, sotto forma di erogazione lorda, da quantificarsi nella misura necessaria a garantire - in cumulo alle prestazioni straordinarie del Fondo di cui all'art 5 - 1° comma lettera b) del Decreto n.83486 del 28.7.2014 - per i mesi di permanenza del Fondo, un trattamento netto economico calcolato secondo i seguenti criteri:



CRP  
MP

REDDITO	% della retribuzione netta mensile teorica ragguagliata ad anno
fino a €. 40.000	85%
da €. 40.001 a €. 50.000	- 85% per la parte di retribuzione fino ad €. 40.000 - 75 % per la parte di retribuzione da €. 40.001 ad €. 50.000
da €. 50.001 a oltre	- 85% per la parte di retribuzione fino ad €. 40.000 - 75 % per la parte di retribuzione da €. 40.001 ad €. 50.000 - 65% per la parte di retribuzione da €. 50.001 a oltre

Ai fini del calcolo dell'incentivazione all'esodo verrà presa in considerazione la retribuzione tabellare nazionale ed aziendale in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro inclusiva delle componenti *ad personam* rapportata ad anno (R.A.L.) con esclusione degli importi corrisposti a titolo di premio incentivante e premio aziendale, di *una tantum* annuali, di liberalità, di voci erogate a titolo di indennità, di rimborsi spese, nonché di quelle voci non ricorrenti.

L'incentivo sarà erogato solo successivamente alla comunicazione da parte dell'interessato all'Azienda (Ufficio Amministrazione del Personale di Servizi Bancari) dell'effettiva entità dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al personale che accede al Fondo di Solidarietà saranno assicurati i seguenti trattamenti tempo per tempo vigenti per il personale in servizio per tutta la durata di permanenza al Fondo stesso:

- il mantenimento dell'Assistenza Sanitaria Integrativa se già fruitori della stessa;
- il mantenimento della copertura assicurativa per infortuni extra-professionali;
- il mantenimento della Polizza Assicurativa per caso morte prevista dalla contrattazione aziendale vigente per il personale interessato;
- il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate;
- l'applicazione dell'art. 9 del CIA in tema di "provvidenze sociali";
- il riconoscimento, sotto forma di ulteriore incentivazione all'esodo, di una somma *una tantum* pari al valore attualizzato dei contributi a carico dell'Azienda per la rispettiva forma previdenziale complementare aziendale secondo la misura in vigore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza al Fondo, calcolata convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto a quella di maturazione dei requisiti di legge per avere diritto al pensione AGO secondo le norme in vigore pro tempore.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente accordo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie, festività soppresse e banca delle ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

\* \* \*

In considerazione delle premesse dell'Accordo, ciascun dipendente del Gruppo nato entro il 31.12.1963, salvo che non l'abbia già fatto, farà pervenire all'Ufficio Amministrazione del Personale di Servizi Bancari entro il 28.2.2017 copia dell'Ecocert ovvero copia del proprio estratto conto contributivo.

### Dichiarazioni Aziendali

*La consegna e la corretta segnalazione dei dati e dei documenti richiesti ai lavoratori interessati, costituiscono obbligo per il dipendente.*

*L'Azienda si impegna alla trasformazione dei contratti part-time a tempo determinato in contratti a tempo pieno un mese prima della partenza del Fondo di Solidarietà.*

*Le domande di chiarimento in merito all'accesso del Fondo di Solidarietà potranno essere rivolte all'Ufficio Amministrazione del Personale di Servizi Bancari per il tramite dell'apposita casella di posta elettronica [adesioneFDS@popvi.it](mailto:adesioneFDS@popvi.it). Gli interessati dovranno disporre, a tal fine, delle credenziali di accesso al sito dell'Inps (codice fiscale e PIN).*

### Dichiarazione delle Parti

*La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali dipendenti interessati alle previsioni di cui al presente accordo è quella in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso.*


*Qualora dovessero intervenire modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche che pregiudichino il diritto degli interessati a ricevere l'assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà ovvero dei trattamenti pensionistici AGO oppure che determinino, non su base volontaria, un significativo peggioramento nei trattamenti pensionistici, le Parti firmatarie si incontreranno per ricercare soluzioni idonee a sostenere economicamente il personale eventualmente rimasto privo di reddito al fine di garantire, comunque, la misura delle prestazioni come determinato nella presente Parte I.*

*Tali misure dovranno essere contenute nei limiti di tempo necessari a consentire la continuità reddituale e, comunque, cesseranno in riferimento alla prima data di maturazione del diritto al percepimento della pensione AGO.*

## PARTE II

### PERSONALE CON I REQUISITI PENSIONISTICI

In relazione a quanto indicato in premessa, si prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie delle Aree professionali e dei Quadri Direttivi che, entro il 30.6.2017, risultino in possesso



dei requisiti stabiliti dalla legge per avere immediato diritto al trattamento pensionistico A.G.O., anche se con diritto al mantenimento in servizio.

A favore dei dipendenti, che manifesteranno volontariamente la decisione vincolante di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso, si prevede il riconoscimento di un importo lordo da erogarsi a titolo di incentivo e trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, in misura pari a n° 3 mensilità.

Le suddette mensilità saranno da intendersi come 1/12 della Retribuzione Annuale Lorda in atto al momento della manifestazione della volontà di accesso al Fondo di Solidarietà; ai fini del calcolo dell'incentivazione all'esodo verrà presa in considerazione come RAL la retribuzione tabellare nazionale ed aziendale inclusiva delle componenti *ad personam*, con esclusione degli importi corrisposti a titolo di premio incentivante e premio aziendale, di *una tantum* annuali, di liberalità, di voci erogate a titolo di indennità, di rimborsi spese, nonché di quelle voci non ricorrenti.

La manifestazione volontaria della decisione vincolante di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovrà avvenire mediante la presentazione dell'apposito modulo allegato al presente accordo (allegato n° 3), entro il termine del 31.1.2017.

La risoluzione del rapporto avverrà non oltre il 31.1.2017 per coloro che sono in possesso dei requisiti pensionistici alla data del 31.12.2016 e al maturare del diritto - così che dal primo giorno del mese successivo possano percepire la pensione -, per coloro che risultano in possesso dei medesimi requisiti entro la data del 30.6.2017.

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro saranno formalizzate dall'Azienda e dai lavoratori interessati avanti l'apposita Commissione di Conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente accordo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie, festività soppresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.

\* \* \*

Gli incentivi all'esodo previsti dal presente accordo vengono erogati in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di politiche di remunerazione e soddisfano i requisiti sostanziali di erogazione non rappresentando componente variabile della retribuzione ed essendo erogate per esclusive finalità di riduzione degli organici.

#### Opzione donna

*Sussistendone i presupposti legali, a favore delle dipendenti che manifesteranno volontariamente la decisione vincolante di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro attivando la c.d. "Opzione donna", si prevederà il riconoscimento di un importo lordo da erogarsi a titolo di incentivo e trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR pari a n° 12 mensilità. (RAL - come sopra definito).*

Cura

MP

\*\*\*

### Dichiarazione aziendale

*Al fine di favorire il massimo grado di adesione al piano di esodo, l'Azienda valuterà l'erogazione, come incentivo all'esodo, di un importo pari all'onere di riscatto del periodo di laurea per coloro che manifestino volontà in tal senso al fine di rientrare tra il personale di cui al comma 2 della Parte I del presente accordo (coloro che maturano il diritto alla pensione dal 1.7.2017 al 31.12.2019) ovvero del comma 1 della Parte II (coloro che entro il 30.6.2017, risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per avere immediato diritto al trattamento pensionistico A.G.O).*

*Il periodo riscattabile è, comunque, limitato a quanto necessario per maturare il primo requisito minimo per l'accesso alla pensione.*

*Nel caso di riscatto per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, l'accesso alle medesime dovrà comunque realizzarsi entro il 1.7.2017 e la permanenza al Fondo stesso dovrà tenere in considerazione le maggiori anzianità contributive conseguenti al riscatto della laurea.*

*L'incentivo corrisponderà all'importo netto necessario per effettuare il riscatto laurea come sopra descritto. Detto incentivo sarà sostitutivo delle altre forme di incentivazione previste nella Parte I e II del presente accordo.*

\*\*\*

### Dichiarazione delle Parti

*Le Parti confermano la volontà di estendere la possibilità di accesso al pensionamento incentivato ed alle prestazioni straordinarie del Fondo – alle medesime condizioni disciplinate nel presente accordo – anche ai Dirigenti, per i quali restano ferme le disposizioni di legge e di contratto loro applicabili.*

\*\*\*

### Dichiarazione delle Parti

*Le Parti confermano che l'importo complessivo degli incentivi previsti nel presente accordo non potrà superare il limite di 60.000 euro lordi pro-capite.*

## PARTE III

### FORMAZIONE

I processi di riconversione e riqualificazione professionale, che si rendono necessari in ragione delle modifiche organizzative realizzate ed in ragione delle necessarie misure di riequilibrio degli organici derivanti dall'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, vengono realizzati attraverso idonei percorsi di formazione che valorizzano le risorse del Gruppo anche in un'ottica di formazione continua e di crescita professionale del patrimonio umano.

Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti criteri guida:

- definizione di percorsi specifici per categorie omogenee di ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento, ovvero dedicati alla riconversione del personale specializzato;
- modularità di ciascun percorso per facilitare la fruizione dei singoli corsi in base alla professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
- programmazione di interventi di formazione tecnica e comportamentale per facilitare il raggiungimento dell'autonomia nell'esercizio del ruolo;
- periodi di affiancamento operativo per consolidare quanto acquisito in aula;
- l'Azienda potrà individuare anche seminari, corsi di aggiornamento e di specializzazione organizzati da soggetti terzi.

Gli interventi formativi si collocano nell'ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali ed, in particolare, si potranno avvalere anche dei contributi previsti ed erogati dal Fondo Banche e Assicurazioni.

Pertanto, le Organizzazioni Sindacali - con il coinvolgimento della Commissione Paritetica di Gruppo sulla Formazione - si impegnano a valutare la coerenza dei piani formativi con gli obiettivi sopra declinati al fine di ottenere i finanziamenti ai sensi delle normative vigenti.

#### PARTE IV

##### FASI DI VERIFICA

Le Parti si incontreranno entro la data del 15.2.2017 al fine di accertare il numero complessivo di domande di adesione al piano avanzate ai sensi del presente accordo con la finalità di verificare il numero delle uscite complessive per le valutazioni del caso.

#### PARTE V

##### ULTERIORI PREVISIONI

##### Straordinari

Tenuto conto delle premesse contenute nel presente accordo, le Aziende del Gruppo dovranno garantire il massimo contenimento del ricorso al lavoro straordinario.

##### Ex festività

Per l'anno 2017, il personale di ogni ordine e grado dovrà fruire dei permessi per ex festività anno per anno maturati, con l'avvertenza che i suddetti permessi dovranno essere fruiti prima delle altre spettanze.

## Part-time

L'Azienda nell'ottica di attenuare le problematiche di cui alla premessa, valuterà con particolare attenzione, nella prospettiva di un loro positivo accoglimento, le richieste di part-time presentate - riguardanti le seguenti fattispecie di casi - in aggiunta a quelli che sono indicati nell'art. 13 del CIA di Gruppo del 28.03.2014 - con le seguenti priorità:

- a) assistenza a familiari con handicap, figli con problemi di DSA certificati,
- b) problematiche di salute certificate,
- c) assistenza figli minori fino ai 16 anni,
- d) assistenza a disabili conviventi,
- e) gravi motivi familiari, anche derivanti da vedovanza, separazione o divorzio,
- f) motivi personali.

Le nuove domande presentate dagli interessati potranno essere accolte prevedendo un periodo di concessione del part-time, nelle forme previste, di durata anche biennale/triennale e saranno valutate con particolare attenzione quelle a tempo indeterminato nell'ottica di riduzione degli esuberi, così come previsto dal CCNL di settore.

La valutazione tecnico organizzativa e gestionale per l'accoglimento delle domande terrà anche conto della presenza territoriale delle strutture del Gruppo.

La Commissione Pari Opportunità si riunirà entro il 30.6.2017 per le attività di verifica e monitoraggio.

## Contrattazione Integrativa Aziendale e Inquadramenti

La scadenza del CIA 28.3.2014, già prevista per il 31.12.2016, viene prorogata al 30.6.2017, ivi incluse le previsioni degli art. 6 e 17.

Le Parti, 30 giorni prima della scadenza del termine del 30.6.2017, si incontreranno per concordare una eventuale ulteriore proroga al 31.12.2017.

Le previsioni integrative sugli inquadramenti, già scadute in data 31.10.2016 vengono ripristinate, senza soluzione di continuità, a partire dal 1.11.2016 e avranno scadenza al 30.6.2017.

Le Parti, 30 giorni prima della scadenza del termine del 30.6.2017, si incontreranno per concordare una eventuale ulteriore proroga al 31.12.2017.

## Disposizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita e conclusa ad ogni conseguente effetto la procedura avviata di cui artt. 20 e 21 del CCNL vigente.

\*\*\*

Il presente accordo viene sottoscritto con riserva di approvazione definitiva all'esito positivo delle procedure di deliberazione ad opera dei rispettivi competenti Organismi.

**BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.**  
(anche nella sua qualità di Capogruppo)

*Daule Ghe* *gpm* *Manfredini*

LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO

UIL.C.A

*Rob* *Rob* *Rob* *Rob*  
*Rob* *Rob* *Rob* *Rob*  
*Rob* *Rob* *Rob* *Rob*  
*Rob* *Rob* *Rob* *Rob*  
*Rob* *Rob* *Rob* *Rob*



**RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'**

Spettabile  
(Azienda).....  
Ufficio/Direzione Personale

Da inviare firmato all'indirizzo mail: adesioneFDS@popvi.it.

(Luogo) ..... (data) .....

In adesione alle previsioni di cui alla Parte I del Verbale di Accordo del ....., il/la sottoscritto/a ..... nato/a il....., dipendente della Società .....in servizio presso ..... matr. ...., che maturerà alla data del ...../...../..... (data necessariamente compresa tra il 1.7.2017 e 31.12.2019), i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comunica in via irrevocabile a ..... (Azienda datore di lavoro) di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro:

- alla fine della giornata del 31.1.2017 con adesione dal giorno successivo 1.2.2017 (o in subordine alla fine della giornata del 28.2.2017 con accesso al 1.3.2017) al "Fondo di Solidarietà" (D.M. 28.7.2014 n. 83486), per il Personale che ha già presentato l'Ecocert entro la data del 31.1.2017;
- alla fine della giornata del 31.3.2017 con adesione dal giorno successivo 1.4.2017 al "Fondo di Solidarietà" (D.M. 28.7.2014 n. 83486), per il Personale che presenta l'Ecocert nel periodo 1.2.2017-28.2.2017;

previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal suddetto "Verbale di Accordo" del 16 dicembre 2016.


Il sottoscritto, infine, si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda ed al "Fondo di Solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

Resta inteso che la irrevocabilità della presente adesione deve intendersi condizionata alla conferma dei dati contenuti nel modello ECOCERT che il sottoscritto ha prodotto all'Azienda. Resta infine inteso che sarà cura dell'Azienda comunicare l'effettiva data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In attesa di riscontro, porge cordiali saluti.

(data).....

.....  
(firma)







PROTOCOLLO



### Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 1/4

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito

ALL'UFFICIO INPS DI  1

#### A Datore di lavoro

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE  CODICE AZIENDA

MATRICOLA INPS  SEDE INPS D'ISCRIZIONE

#### B Dipendente

NOME  COGNOME

CODICE FISCALE  NATO/A IL GG/MM/AAAA

A  PROV.  STATO

CITTADINANZA  STATO CIVILE

RESIDENTE IN  PROV.  STATO

INDIRIZZO  CAP

TELEFONO\*  CELLULARE\*

INDIRIZZO E-MAIL\*

#### Bi Coniuge del dipendente

NOME  COGNOME

CODICE FISCALE  NATO/A IL GG/MM/AAAA

A  PROV.  STATO

CITTADINANZA  DATA DEL MATRIMONIO

#### C Ultimo rapporto di lavoro

Data di assunzione \_\_\_\_\_

Data di risoluzione \_\_\_\_\_

CR

Dati facoltativi



**Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 2/4**

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito

**D Dati utili al calcolo dell'assegno straordinario**

Data dell'accordo aziendale di accesso al Fondo: \_\_\_\_\_

Riduzione dell'8% o dell'11% prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto 3 agosto 2012 per accordi aziendali stipulati dopo l'8 luglio 2011:

- 8%, se ultima retribuzione annua lorda è inferiore o pari a €38.000,00
- 11%, se ultima retribuzione annua lorda è superiore a €38.000,00

Numero di settimane di contribuzione nella gestione:

- lavoratori dipendenti \_\_\_\_\_
- artigiani \_\_\_\_\_
- altre (specificare l'assicurazione obbligatoria) \_\_\_\_\_
- benefici vittime del terrorismo (articolo 3, comma 1, legge 206/2004)\* \_\_\_\_\_
- benefici particolari (soggetti privi della vista, sordomuti o con invalidità superiore al 74%)\* \_\_\_\_\_
- coltivatori diretti/coloni/mezzadri \_\_\_\_\_
- commercianti \_\_\_\_\_

- Totale settimane alla data di risoluzione del rapporto di lavoro \_\_\_\_\_
- Settimane da attribuire a titolo di incremento (il numero di settimane indicato deve corrispondere al numero di settimane per le quali verrà accreditata la contribuzione correlata) \_\_\_\_\_
- Ultima retribuzione mensile rapportata ad anno diviso 12 (articolo 11, comma 3, decreto 83486 del 28 luglio 2014) \_\_\_\_\_
- Data fino alla quale devono essere versati i contributi correlati \_\_\_\_\_
- Data fino alla quale deve essere erogato l'assegno straordinario \_\_\_\_\_
- Aliquota di imposta applicata per la tassazione TFR \_\_\_\_\_
- Periodo di riferimento per l'individuazione dell'aliquota TFR:  
data iniziale \_\_\_\_\_ data finale \_\_\_\_\_

\* la domanda di assegno deve essere corredata dalla dichiarazione del/la dipendente

*Handwritten signatures and initials*

**E Tipologia di pensione richiesta**

Tipo pensione:

- vecchiaia
- anticipata
- vecchiaia/anticipata ai sensi delle disposizioni eccezionali di cui all'articolo 24, comma 15 bis, legge 214/2011
- anzianità ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 243/2004 regime sperimentale lavoratrici 57enni sistema di calcolo contributivo – a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31/12/2015\*
- pensione con deroga ai sensi dell'articolo 24, comma 14, legge 214/2011 (il diritto di accesso al Fondo è previsto da accordi aziendali stipulati prima del 4 dicembre 2011):
  - vecchiaia
  - anzianità
  - vecchiaia/anzianità per dipendenti di ex enti pubblici creditizi (VOBANC) a carico dell'Ente
  - vecchiaia contributiva\*

\* la domanda deve essere corredata dall'opzione del/la dipendente

*Multiple handwritten signatures and initials in blue and black ink*



## Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 3/4

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito

### F Modalità di pagamento dell'assegno straordinario

L'assegno deve essere pagato presso:

- c/c nominativo - banca \_\_\_\_\_

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

- c/c postale nominativo - ufficio postale \_\_\_\_\_

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

### G Delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali

Il/La sottoscritto/a autorizza l'INPS, ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 28-7-2014 n. 83486, a trattenere sulle mensilità dell'assegno, compresa la tredicesima mensilità, i contributi associativi sindacali nella misura stabilita dalla propria Organizzazione Sindacale.

I contributi associativi trattenuti sull'assegno devono essere versati a \_\_\_\_\_

Il sottoscritto accetta che la presente delega sia tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca esplicitamente comunicata all'INPS, che in tale fattispecie provvederà, nei termini della Convenzione siglata con l'Associazione sindacale sopra indicata, a dare seguito alla revoca richiesta.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### H Cumulo e obbligo di comunicazione in caso di rioccupazione

- Il/La sottoscritto/a dichiara che al momento della cessazione del rapporto di lavoro:
  - svolge altra attività lavorativa, su autorizzazione del datore di lavoro
  - non svolge attività lavorativa

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente, al datore di lavoro che finanzia l'assegno straordinario e al Fondo (per il tramite della Sede INPS di competenza), lo svolgimento dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, successiva alla decorrenza dell'assegno straordinario.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, in caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione, perde il diritto alla prestazione ed è tenuto/a a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e che la contribuzione correlata, di cui all'articolo 3, comma 34, della legge 92/2012, viene cancellata (articolo 11, commi 7 e 8, del decreto 83486 del 28 luglio 2014).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



## Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 4/4

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito

### Informativa sul trattamento dei dati personali

(articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'INPS con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali che La riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. I Suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che La riguardano. L'INPS La informa, infine, che è nelle Sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale, anche per il tramite della agenzia stessa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_

### Avvertenze

<sup>1</sup>Le domande di assegno straordinario devono essere presentate alla Sede INPS individuata in base alla residenza del lavoratore. Per le aziende di credito, per le quali esiste una convenzione per l'accentramento della liquidazione delle prestazioni, anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le Sedi convenzionate.

<sup>2</sup>Gli ex enti pubblici creditizi destinatari del D.lgs. n. 357/1990 sono:

ISTITUTO BANCARIO	SEDE INPS CHE ACCENTRA LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Banco di Napoli	NAPOLI
Banca CRT S.p.A.	TORINO
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	TORINO
Cariplo	MILANO
Monte dei Paschi di Siena	SIENA
Cassa di Risparmio di Firenze	FIRENZE-EST
Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane	PALERMO
Banco di Sicilia	PALERMO
Cassa di Risparmio di Padova	PADOVA
Cassa di Risparmio di Asti	ASTI

La convenzione è stata stipulata il 15 febbraio 1999 ed è stata pubblicata sul sito internet istituzionale in allegato alla circolare n. 93/2001.

La convenzione riguarda i lavoratori che erano dipendenti dell'Istituto di credito alla data del 31 dicembre 1990.

*[Handwritten signatures and initials]*

## RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALL'OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO MEDIANTE PENSIONAMENTO

*Spettabile  
(Azienda).....  
Ufficio/Direzione Personale*

Da inviare firmato all'indirizzo mail: [adesioneFDS@popvi.it](mailto:adesioneFDS@popvi.it).

(Luogo) ..... (data) .....

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a il....., dipendente della  
Società ..... in servizio presso .....  
matr. ....,

con la presente, in adesione alle previsioni di cui alla Parte II del Verbale di Accordo del 16 dicembre 2016 che:

ha già maturato alla data del 31.12.2016, i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;

matura, alla data del ....., (inserire una data compresa entro il 30.6.2017), i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;

propone in via irrevocabile a ..... (Azienda datore di lavoro)  
di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del:

**31.1.2017**

**al maturare del diritto (per coloro che risultano in possesso dei requisiti pensionistici dal 1.1.2017 al 30.6.2017)**

anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, dei trattamenti previsti e regolati dal suddetto Verbale di Accordo. *CM*

In attesa di riscontro, porge distinti saluti. *MP*

(data).....

.....  
(firma)

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right of these signatures is a blue circular stamp. The signatures are of varying styles, some appearing to be initials or full names. The blue stamp is partially obscured by the signatures.



## VERBALE DI ACCORDO

Vicenza, 16 dicembre 2016

TRA

la BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo

E

LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO DELLA OO.SS.  
UIL.C.A.

Si prevede quanto segue.

Nell'intento di porre a disposizione dei rappresentanti sindacali un sistema di agibilità che consenta di svolgere adeguatamente ogni attività necessaria per la preparazione e lo svolgimento degli incontri di natura sindacale, viene prorogata sino al 30.6.2017 la scadenza del Protocollo in materia di Relazioni Industriali del Gruppo Banca Popolare di Vicenza definito dall'accordo del 28.3.2014.

Le Parti, 30 giorni prima della scadenza del termine del 30.6.2017, si incontreranno per concordare una eventuale ulteriore proroga al 31.12.2017.

**BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.**  
(anche nella sua qualità di Capogruppo)



LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO

UIL.C.A.



